

COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO



PIANO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

(Legge Regione Puglia 24 luglio 2001, n. 18)

Approvato con Delibera di C.C.
N. 9 del 18.1.2013



L'Assessore
(*Francesco Marra*)

PIANO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE
(Legge Regione Puglia 24 luglio 2001, n. 18)

SOMMARIO

- Art. 1 – Natura del provvedimento
- Art. 2 – Validità temporale
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Finalità
- Art. 5 – Compiti degli Uffici Comunali
- Art. 6 – Esercizio dell'attività
- Art. 7 – Caratteristiche e articolazione merceologica delle manifestazioni
- Art. 8 – Requisiti per l'esercizio dell'attività
- Art. 9 – Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio, o di "tipo A"
- Art. 10 – Procedura di rilascio delle autorizzazioni di "tipo A" e delle relative concessioni di posteggio
- Art. 11 – Subingresso nelle autorizzazioni di "tipo A"
- Art. 12 – Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di "tipo B"
- Art. 13 – Procedura di rilascio delle autorizzazioni di "tipo B"
- Art. 14 – Subingresso nelle autorizzazioni di "tipo B"
- Art. 15 – Cambi di residenza
- Art. 16 – Produttori agricoli (Art. 6, comma 7, Legge Regionale)
- Art. 17 – Autorizzazioni e concessioni a specifiche categorie di operatori (art. 6, comma 7, Legge Regionale)
- Art. 18 – Autorizzazioni e concessioni per specifiche categorie merceologiche
- Art. 19 – Spostamenti di posteggio per miglitoria (Art. 12, comma 6, Legge Regionale)
- Art. 20 – Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 21 – Computo delle presenze
- Art. 22 – Istituzioni di nuovi mercati e fiere
- Art. 23 – Fiere promozionali
- Art. 24 – Soppressione, riconversione e riqualificazione dei mercati
- Art. 25 – Disposizioni a favore di consorzi di operatori
- Art. 26 – Disciplina del commercio in forma itinerante
- Art. 27 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche



- Art. 28** – Vendita mediante l'uso di veicoli
- Art. 29** – Normativa igienico-sanitaria
- Art. 30** – Determinazione degli orari dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche
- Art. 31** – Canone per la concessione del suolo pubblico
- Art. 32** – Aree private messe a disposizione
- Art. 33** – Revoca e sospensione delle autorizzazioni
- Art. 34** – Sanzioni
- Art. 35** – Ricognizione mercati, fiere, concessioni di posteggio (Art. 13, comma 2, lett. a, k, l), Legge Regionale)
- Art. 36** – Posteggi fuori mercato
- Art. 37** – Regolamento mercato settimanale
- Art. 38** – Regolamento delle fiere annuali
- Art. 39** – Regolamento mercato giornaliero
- Art. 40** – Norme transitorie finali



COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Piano per il Commercio su aree pubbliche

Legge Regionale Puglia 24 luglio 2001, n.18



ART. 1

NATURA DEL PROVVEDIMENTO

Il presente provvedimento costituisce il Piano Comunale per il Commercio sulle Aree Pubbliche, in applicazione dell'art. 13, commi 1 e 2 Legge Regione Puglia 24 Luglio 2001 n.18, dal titolo: "Disciplina del commercio sulle aree pubbliche".

Esso è comprensivo dei regolamenti per le fiere e i mercati, di cui al comma 3 del citato articolo di legge.

L'approvazione è di competenza del Consiglio Comunale, sentite le associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio.

ART. 2

VALIDITÀ TEMPORALE

Il piano per il commercio sulle aree pubbliche ha validità quadriennale a decorrere dalla sua entrata in vigore e può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione.

ART. 3

DEFINIZIONI

Ai fini del presente provvedimento, di seguito denominato "Piano", si intendono:

- a) Per "decreto legislativo" il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.114;
- b) Per "legge regionale" la Legge Regione Puglia 24 Luglio 2001, n.18;
- c) Per "commercio sulle aree pubbliche", l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- d) Per "aree pubbliche", le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
- e) Per "mercato", l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
- f) Per "mercato straordinario", l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.



- g) Per “posteggio”, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale.
- h) Per “posteggio fuori mercato”, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
- i) Per “fiera”, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- j) Per “fiera promozionale”, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare (a titolo esemplificativo e non esaustivo), specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico.
- k) Per “fiera o mercato specializzato o tematico”, la fiera o mercato specializzato e organizzato secondo un tema specifico o una specifica categoria merceologica.
- l) Per “autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche”, l’atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune ove si fa richiesta per gli operatori itineranti.
- m) Per “concessione di posteggio” l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito di un mercato o di una fiera o su altra area pubblica.
- n) Per presenza in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale purchè ciò non dipenda da sua rinuncia.
- o) Per “presenze effettive in una fiera”, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
- p) Per “miglioria”, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purchè non assegnato.
- q) Per “scambio”, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
- r) Per “posteggio riservato”, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap, (in possesso, cioè, dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della L. n. 104/92).
- s) Per “società di persone”, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.
- t) Per “settori merceologici”, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all’art. 5 del D.Lgs. 114/1998.



- u) Per “requisiti soggettivi”, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 114/1998 e dall’art. 71 del D.Lgs 59/2010.
- v) Per “produttori agricoli”, i soggetti in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della L. 59/1963 e D.Lgs. 228/2001, ovvero i soggetti che hanno presentato regolare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90.

ART. 4

FINALITÀ

Il presente piano disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche, e persegue le seguenti finalità:

- a) L’equilibrio del rapporto tra l’offerta costituita dai mercati e dalle fiere e quella della rete distributiva al dettaglio.
- b) Lo sviluppo del commercio su aree pubbliche e l’integrazione con gli interventi in materia di commercio su area privata o sede fissa, con particolare riguardo alla politica di promozione del Centro Storico.
- c) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci.
- d) La tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento, all’informazione e alla sicurezza dei prodotti.
- e) Il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese.
- f) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali.
- g) L’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

ART. 5

COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

All’Amministrazione Comunale spetta la regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio sulle aree pubbliche, esercitate dai propri uffici, al fine di assicurare l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.



L'attività propositiva, istruttoria ed esecutiva in ordine all'esercizio delle funzioni di competenza comunale, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali, sono espletate dall'Ufficio Commercio, con il supporto - all'occorrenza - di altri uffici comunali.

L'attività di vigilanza annonaria, nonché la direzione dei mercati e fiere sono espletate dal Servizio Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico - sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'azienda A.S.L.

Gli uffici competenti hanno titolo ad emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di commercio su area pubblica.

Il personale della Polizia Municipale ha titolo ad esercitare la forma del comando verbale in caso di contingibilità e/o urgenza, in relazione a problematiche organizzative di sicurezza.

ART.6

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:

- a) Su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) Su qualsiasi area, purchè in forma itinerante, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26 del presente piano.

Hanno titolo ad esercitare il commercio su aree pubbliche il titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo e l'imprenditore agricolo iscritto al registro delle imprese di cui all'art. 8 L. 29 Dicembre 1993 n.580, nei modi e nei termini previsti dall'art.4 del D.Lgs. 18 Maggio 2001 n.228; detti soggetti hanno altresì titolo ad esercitare il commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio nell'ambito delle fiere o altre manifestazioni per il periodo di svolgimento delle stesse.

ART. 7

CARATTERISTICHE E ARTICOLAZIONE MERCEOLOGICA DELLE MANIFESTAZIONI

1. I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:
 - a) Annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
 - b) Stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore a sei mesi l'anno.
2. Il Comune può prevedere l'articolazione merceologica dei posteggi delle fiere e dei mercati, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali



almeno il 60% dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

3. La ripartizione merceologica dei posteggi di cui al comma 2 è effettuata con riferimento alle categorie di prodotti indicate nell'allegato A della Legge Regionale.

ART. 8

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e al rilascio delle prescritte autorizzazioni.
2. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi di settore che regolamentano la loro vendita.
3. L'aggiunta di un settore merceologico al contenuto delle autorizzazione sottostà alla sola verifica dei requisiti soggettivi, fatta salva l'osservanza delle norme in materia igienico - sanitaria.
4. E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni a favore del medesimo soggetto. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste.
5. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 9

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO O DI "TIPO A"

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso del posteggio è rilasciata dal Comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore.
3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:
 - a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
 - b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale.



4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggio alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n.112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.
5. In relazione a quanto disposto dall'art.8, comma 5, è ammesso in capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico - sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dal Comune, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

ART. 10

PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI "TIPO A" E DELLE RELATIVE CONCESSIONI

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il Comune fa pervenire all'Assessorato Regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, giusta legge regionale, art. 6 comma 2.
3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine non superiore a novanta giorni, decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta.
4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) Maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto;



- b) Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - c) Miglioria eventuale a favore degli operatori già concessionari di posteggio nel mercato
5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'art. 9, comma 4.
6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.
7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:
- a) ai produttori agricoli di cui alla L. 59/1963 e D.Lgs. 228/2001;
 - b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5% dei posteggi del mercato.

ART. 11

SUBINGRESSO NELLE AUTORIZZAZIONI DI "TIPO A"

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Se il concessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
3. Nel caso di cessione per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa i quali, in mancanza di requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi. Gli eredi hanno titolo a trasferire a terzi anche prima dell'acquisizione dei requisiti professionali richiesti la proprietà o la gestione dell'azienda.



4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, a esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.
5. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.

ART. 12

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE O DI "TIPO B"

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune ove la persona fisica o giuridica intende avviare l'attività. Non si può rilasciare più di una autorizzazione di tipo B allo stesso richiedente.
2. L'autorizzazione di tipo B abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;
 - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - d) alla vendita al domicilio, come definita all'art.28, comma 4, del D.Lgs. 114/1998.

ART. 13

PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI "TIPO B"

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo B sono inoltrate al Comune ove la persona fisica o giuridica intende avviare l'attività.
2. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il diniego entro il termine massimo di novanta giorni.

ART. 14

SUBINGRESSO NELLE AUTORIZZAZIONI DI "TIPO B"

1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.



2. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.
Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi 2, 3, 4 dell'art. 11 del presente provvedimento.

ART. 15

CAMBI DI RESIDENZA

1. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A e di tipo B, questi ne dà comunicazione entro 30 giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni.

ART. 16

PRODUTTORI AGRICOLI

(ART.6, COMMA 7, LEGGE REGIONALE)

1. L'assegnazione dei posteggi riservata ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione decennale che ha validità (a richiesta dell'interessato):
 - a) Permanente se è riferita all'intero anno solare;
 - b) Stagionale se è riferita ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della durata massima di tre mesi.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili l'Ufficio Commercio ne darà notizia con pubblicazione all'albo pretorio.
I produttori agricoli di cui alla Legge 9 Febbraio 1963 n. 59 e D.Lgs. 228/2001, possono presentare domanda di concessione in qualsiasi periodo dell'anno.
3. Si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla L.59/1963 le segnalazioni certificate di inizio di attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della L.241/1990 e del D.P.R. n.300/1992.
4. Il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio avviene in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - a) Maggiore anzianità di presenza sul mercato;
 - b) Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato dichiara la data di inizio dell'attività che deve coincidere con le risultanze del Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.



5. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare i divieti e le limitazioni stabiliti dal presente piano per quanto concerne i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzatori (titolarità, possesso ed ostensibilità dell'originale) gli orari e le norme poste in via originale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti. Il produttore agricolo che esercita la vendita in forma itinerante osserva le stesse disposizioni degli operatori commerciali su aree pubbliche.
6. Per quanto non previsto specificatamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente piano.

ART. 17

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A SPECIFICHE CATEGORIE DI OPERATORI (ART.6, COMMA 7, LEGGE REGIONALE)

1. A norma dell'art.6, comma 7 della Legge Regionale il Comune rilascia, secondo propri criteri e modalità le autorizzazioni e le concessioni di posteggio in favore di soggetti portatori di handicap e ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5% dei posteggi del mercato.
2. In prima applicazione della citata norma si procede tramite avviso pubblico per i posteggi nei mercati eventualmente liberi alla data di entrata in vigore del presente piano. Qualora non vi siano posteggi liberi, il Comune, allorquando si creerà disponibilità, indirà apposito avviso pubblico.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni e concessioni si adottano, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) Ordine cronologico di presentazione dell'istanza, riferita alla data di spedizione;
 - b) Anzianità della data di riconoscimento della condizione di portatore di handicap, o di costituzione dell'associazione di commercio equo e solidale.
4. Nell'esercizio dell'attività di vendita i soggetti concessionari di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare i divieti e le limitazioni stabiliti dal presente piano per quanto concerne i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzatori (titolarità, possesso ed ostensibilità dell'originale) gli orari e le norme poste in via originale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore, quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.



ART. 18

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PER SPECIFICHE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

A norma dell'art. 12, comma 8, Legge Regionale, per favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali, nei mercati con almeno trenta posteggi devono prevedersi, ove non esistenti, almeno due ulteriori posteggi destinati alla vendita di prodotti alimentari tipici di esclusiva provenienza regionale o di artigiano tipico pugliese.

ART. 19

SPOSTAMENTI DI POSTEGGIO PER MIGLIORIA

(art.12, comma 6, Legge Regionale)

1. Qualora nell'ambito del mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, avendo garantito nelle forme più idonee adeguata informazione agli operatori in esso presenti, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art.10, comma 4 del presente piano.
2. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle migliorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria secondo le indicazioni dell'operatore non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge regolamentari.
3. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
 - a) Al divieto di detenere in concessione più di una autorizzazione e connessa concessione di posteggio, salvo nei casi previsti dal comma 4 dell'art.9 del presente piano.
 - b) All'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
4. Gli spostamenti di posteggio per miglioria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

ART. 20

SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato e nel rispetto del settore merceologico, lo scambio consensuale dei posteggi.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:



- a) il mero adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
 - b) conseguentemente, la permanenza della titolarità della concessione, che rimane immutata nella sua validità, in capo ai soggetti originari.
4. Lo scambio consensuale dei posteggi non si applica ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

ART. 21

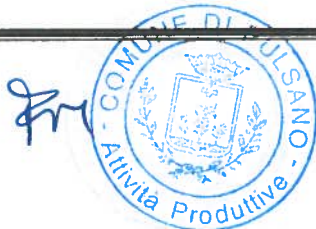
COMPUTO DELLE PRESENZE

1. Il servizio di rilevazione e registrazione delle presenze nei mercati e nelle fiere è espletato dal Servizio Polizia Municipale.
2. Il Servizio Polizia Municipale cura la tenuta dei relativi registri e redige la graduatoria delle presenze del soggetto fisico e giuridico che vengono maturate in un determinato mercato o fiera.
3. Il computo delle presenze si deve riferire sia alle presenze degli operatori concessionari di posteggio, sia (in apposita sezione di registro):
 - a) per i mercati: alle presenze degli operatori abituali frequentatori del mercato, non concessionari di posteggio;
 - b) per le fiere: alle presenze di quegli operatori non concessionari di posteggio ai quali in occasione della manifestazione fieristica, sia stato assegnato un posteggio inizialmente rimasto libero e che – conseguentemente – abbiano effettivamente e legittimamente svolto l'attività mediante l'uso del posteggio loro assegnato.
4. A norma dell'art. 17, comma 1, Legge Regionale, il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì all'autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare; qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intenda partecipare.

ART. 22

ISTITUZIONE DI NUOVI MERCATI E FIERE

1. Prioritariamente, rispetto all'istituzione di nuove fiere o mercati, il Comune:
 - a) promuove il riordino, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento di quelli già esistenti compreso, in presenza di idonee aree, il loro ampliamento dimensionale;
 - b) prevede, ove possibile, l'aumento della frequenza di svolgimento delle fiere e mercati e, in particolare, promuove anche la creazione di mercati giornalieri.



2. In deroga al disposto del comma precedente, giusta art. 11, comma 2, lett. b) della Legge Regionale, l'istituzione di nuovi mercati è senz'altro ammessa nelle maggiori frazioni e nuclei abitati del Comune privi di mercato e distanti dal capoluogo comunale.
3. La scelta del giorno e della data di svolgimento di nuove fiere e mercati deve essere effettuata evitando sovrapposizioni con le iniziative dei Comuni contermini.
4. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere si deve tener conto:
 - a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;
 - b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - d) delle esigenze di polizia stradale, con particolare riguardo alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
 - e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di autolinee;
 - f) delle esigenze di natura igienico – sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici in proporzione al numero dei posteggi e all'afflusso dell'utenza;
 - g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire almeno la dimensione minima di mq. 32 per posteggio.
5. Per l'istituzione di fiere promozionali, in relazione al presumibile maggior afflusso dei consumatori, deve tenersi particolare conto delle condizioni di accesso e della presenza di parcheggi.
6. Il Comune può istituire fiere o mercati specializzati, solo previa verifica che il presumibile bacino di utenza, nelle sue componenti stanziale e turistica, sia in grado di sostenere adeguatamente la creazione di iniziative a merceologie limitate, tenuto conto dell'esistenza di eventuali analoghe iniziative in altri Comuni e del servizio offerto dalle altre forme di distribuzione.



ART. 23

FIERE PROMOZIONALI

1. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, istituita al fine di promuovere o valorizzare (a titolo esemplificativo e non esaustivo) specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, nonché i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11, comma 5, e dall'art. 15, comma 7, della Legge Regionale, il Comune ha facoltà di indire, in via sperimentale, senza che ciò sia considerato variazione al piano, fiere promozionali previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria degli operatori, e sentito il parere delle stesse. In tali ipotesi si rende comunque obbligatorio provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi in relazione al suo funzionamento, ferma restando la facoltà concessa al Comune, di cui all'art.12, comma 7 della legge regionale, di stipulare convenzioni anche prevedendo l'affidamento di fasi organizzative e di gestione.
5. E' fatta salva, in ogni caso, l'esclusiva competenza del Comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.
6. Al fine del rilascio della concessione temporanea di posteggio (giornaliera o plurigiornaliera), il Comune indice un apposito bando. La graduatoria è formulata per distinte categorie di operatori e destinazione dei posteggi. I criteri previsti e riportati nel bando sono, in ordine di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive sulla fiera promozionale;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
 - c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione;
7. I bandi di cui al comma precedente devono essere pubblicati all'albo pretorio e agli stessi il Comune assicura adeguata pubblicità. I bandi vengono comunicati alle associazioni di categoria interessate almeno trenta giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande e sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera promozionale.



8. Nel primo anno di validità del piano i suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate dagli organi dell'amministrazione.

ART. 24

SOPPRESSIONE, RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI MERCATI

1. La soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70% delle concessioni esistenti;
 - c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.
2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto esclusivamente dal piano comunale per il commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art.12, comma 2, Legge Regionale e su parere obbligatorio delle associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese di commercio, lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'art.10, comma 4, del presente piano con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'art.10.
3. Lo spostamento dei mercati che si svolgono in area urbana può essere disposto esclusivamente in aree mercatali attrezzate, sempre ricadenti in area urbana.
4. Il disposto del comma precedente non si applica:
 - a) alle sospensioni temporanee dei mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
 - b) al trasferimento temporaneo di mercati;
 - c) alla variazione di data di svolgimento.
5. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 22, comma 4 del presente piano, tenuto conto dell'opportunità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate delle manifestazioni che si svolgono su vie e piazze.

ART. 25

DISPOSIZIONI A FAVORE DI CONSORZI DI OPERATORI

COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Piano per il Commercio su aree pubbliche

Legge Regionale Puglia 24 luglio 2001, n.18



1. Ai Consorzi di Operatori, regolarmente costituiti, ai quali aderisca almeno il 51% degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un determinato mercato, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di un apposito schema di convenzione;
2. Ai Consorzi di cui al comma precedente, nonché ad altri organismi quali aziende di promozione turistica, Pro-Loco, altre Istituzioni Pubbliche, Associazioni di Categoria degli Operatori, Comitati Feste Patronali, è riconosciuta – tramite stipulazione di apposita convenzione - la possibilità di ottenere in affidamento la fase organizzativa e la gestione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, al fine della relativa valorizzazione e promozione. In ogni caso fa capo al Comune l'esclusiva competenza per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.
3. L'eventuale convenzione di cui ai commi 1 e 2 è oggetto di approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale con successivo e separato provvedimento.

ART. 26

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'Esercizio del Commercio in forma itinerante può essere svolto unicamente mediante l'esposizione della merce sul mezzo adibito al trasporto della stessa. L'Esercizio del Commercio in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta del veicolo avvenga nel rispetto della disciplina della circolazione stradale. Il periodo massimo consentito per sostare nello stesso punto è stabilito per il tempo strettamente necessario alla vendita, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri, decorso detto periodo e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.
2. L'operatore itinerante ha facoltà di fermarsi a richiesta del cliente e sostare nell'area pubblica il tempo necessario per la vendita. Non è consentita la vendita mediante l'uso di attrezzature, banchi, bancarelle e quant'altro, e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, ravvisandosi in tale ipotesi la fattispecie del commercio su posteggio in carenza di prescritta autorizzazione e concretizzandosi, pertanto, attività abusiva.
3. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e delle fiere, nelle zone urbane attigue a quelle ove si svolge il mercato o la fiera intendendosi per zone attigue quelle poste ad una distanza inferiore a 300 mt.
4. L'Esercizio del Commercio in forma itinerante, ai sensi della Delibera di Giunta Municipale n. 67 del 04/05/2012, è vietato:
 - a) entro metri 300 dal luogo di svolgimento del mercato settimanale;



- b) entro metri 50 da altri venditori ambulanti che vendono lo stesso prodotto;
 - c) entro metri 100 da venditori a posto fisso che vendono lo stesso prodotto;
 - d) entro metri 150 da luoghi di culto o di rilevante interesse storico – architettonico (Chiese – Cimitero – Monumenti, ecc.);
 - e) nella zona Centro Storico;
 - f) sulla fascia costiera;
 - g) in corrispondenza di intersezioni, in prossimità di impianti semaforici o in qualunque sede ove si arrechi disagio alla circolazione e alla sicurezza stradale;
 - h) in tutte le fattispecie indicate dalla normativa vigente in materia;
5. Il Sindaco stabilisce l'orario di vendita del commercio in forma itinerante nel rispetto del criterio di cui al comma 1, Lett. a) dell'articolo 18 della Legge Regionale. Qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare, l'orario degli Operatori su Aree Pubbliche in Forma Itinerante di norma coincide con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio, anche per motivi di sicurezza.
6. Le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

ART.27

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'Operatore Concessionario non può occupare superficie maggiore o differente rispetto a quella espressamente assegnata, né occupare anche con sporgenze limitate, spazi comuni o riservati al transito, ingressi ad abitazioni private o a negozi, passi carrabili, o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,50 dal suolo; è consentito che possano sporgere dallo spazio assegnato con la concessione per non più di mezzo metro, ed è tollerata una ulteriore sporgenza, a condizione che le stesse non causino a terzi alcun danno, o impedimento di ogni genere, anche minimo.
3. E' consentito l'uso di mezzi sonori, di apparecchi vari audio e audiovisivi, la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", a condizione che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo ad altri operatori collocati negli spazi attigui.
4. La permanenza dell'operatore o suo delegato presso il posteggio per tutta la durata del mercato o della fiera è obbligatoria. In caso contrario l'operatore, eccetto i casi di forza maggiore, dei quali dovrà in ogni caso informare il personale addetto alla vigilanza (peggioramento delle



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

condizioni atmosferiche, impellenti esigenze familiari, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore viene considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, trascorsa mezz'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite.
6. Le merci poste in vendita devono essere esposte con apposite strutture ad un'altezza minima di 50 cm. dal suolo, con eccezione delle macchine agricole, delle piante, dei fiori e della ferramenta. Inoltre è consentita l'esposizione verticale delle merci (agganciate a tende, ombrelloni o con altro sistema) purchè non vengano a crearsi barriere e purchè sia comunque consentito l'accesso agevole della clientela al banco di vendita.
7. Al personale della vigilanza e agli incaricati dal Sindaco devono essere esibiti, quando richiesti, l'autorizzazione di vendita, la concessione del posteggio e, se previsti, l'autorizzazione sanitaria e l'H.A.C.C.P. del titolare, dei dipendenti, dei collaboratori e di chiunque manipoli alimenti nonché i versamenti relativi alla TOSAP ed alla TARSU. Inoltre, con esclusione dei frequentatori giornalieri, gli operatori hanno l'obbligo di esporre un cartello riportante il numero del posteggio e l'intestatario della concessione.
8. Per tutte le vendite effettuate su area pubblica si applicano le norme in materia di pubblicità dei prezzi, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114. Tutti i prodotti esposti per la vendita, pertanto, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.
9. E' fatto obbligo a tutti gli operatori su area pubblica, concessionari e non di posteggio, eccetto i casi di forza maggiore comprovati e comunicati al personale della vigilanza, di tenere il loro veicolo di trasporto all'interno dello spazio di vendita. Per coloro che non iniziano l'attività di vendita entro un'ora dall'inizio delle vendite è fatto divieto lasciare il veicolo chiuso nel posteggio: tale evenienza, oltre la sanzione prevista, comporterà la rimozione dello stesso mezzo e/o struttura e attrezzatura a spese dell'esercente, che verrà considerato assente. Per necessità di rifornimento merce, l'operatore o i fornitori potranno provvedere alle relative operazioni entro un'ora dall'inizio dell'orario di vendita, eccetto casi eccezionali per i quali dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al personale della vigilanza.
10. Gli operatori nei mercati e nelle fiere sono tenuti, in ogni caso, al rispetto delle norme contenute nei relativi regolamenti.

ART.28

VENDITA MEDIANTE L'USO DI VEICOLI

COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

Piano per il Commercio su aree pubbliche

Legge Regionale Puglia 24 luglio 2001, n.18



1. L'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso dei veicoli è ammesso a condizione che i veicoli, appositamente attrezzati, siano in possesso delle caratteristiche previste dalla vigente normativa.
2. E' altresì consentito all'operatore mantenere nel posteggio il veicolo, sia attrezzato o meno per l'attività di vendita, a condizione che non venga occupato spazio al di fuori di quello espressamente assegnato e coincidente con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

ART.29

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. Per tutte le vendite su area pubblica si osservano le disposizioni dell'ordinanza del 2 Marzo 2000 del Ministero della Sanità ed in ogni caso si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
2. E' vietata, in ogni caso (salvo deroga previo parere favorevole della ASL), la collocazione dei generi alimentari in prossimità degli animali vivi da cortile e non.
3. Non è consentita sul banco di vendita la promiscuità di generi alimentari e non, salvo per i giocattoli abbinati ai dolciumi, che dovranno in ogni caso essere separati mediante idonea protezione.
4. Gli operatori hanno l'obbligo di lasciare il posteggio pulito, privo di imballaggi, confezioni e rifiuti di ogni genere che dovranno essere rimossi e depositati negli appositi cassonetti pena sanzione pecuniaria da € 150 a € 500.

ART.30

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

1. A norma dell'art. 28, comma 12 del D.Lgs n.114 del 1998 la competenza a fissare gli orari dell'esercizio del commercio su aree pubbliche è del Sindaco, sulla base degli indirizzi determinati dalla Regione.
2. Fermo restando quanto previsto dal Capo VII della Legge 8 Marzo 2000 n.53, il Sindaco stabilisce gli orari nel rispetto dei seguenti criteri, di cui all'art.18, comma 1, della Legge Regionale:



- a) qualora non vi siano particolari esigenze da soddisfare, l'orario degli operatori su aree pubbliche in forma itinerante deve coincidere con quello stabilito per gli esercizi al dettaglio;
 - b) l'orario dei mercati deve tenere conto delle esigenze di approvvigionamento nelle prime ore del mattino;
 - c) orari particolari possono essere previsti per l'esercizio di commercio su aree pubbliche con somministrazione di alimenti e bevande.
3. E' consentita, previo parere delle associazioni provinciali di rappresentanza dei consumatori e delle imprese del commercio, l'istituzione di mercati e fiere domenicali, giusta art. 18, comma 2 Legge Regionale.
4. Fatto salvo il disposto del comma 3, qualora un mercato cada in giorno festivo esso è anticipato al giorno precedente, se feriale, altrimenti è spostato al successivo.
5. Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, può stabilire deroghe e limitazioni a carattere transitorio in materia di orari.

ART.31

CANONE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Le tariffe relative al canone per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti.

ART.32

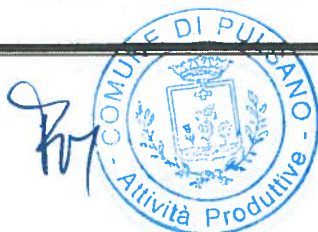
AREE PRIVATE MESSE A DISPOSIZIONE

1. Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere e mercati.
2. Nel caso in cui al comma 1, coloro che cedono la disponibilità dell'area possono subordinare la sua utilizzazione all'ottenimento di una o più concessioni di posteggio a favore proprio o di terzi a tal fine indicati, da stabilire in sede di convenzione con il Comune.
3. Il Comune può accogliere la richiesta previa verifica dell'idoneità dell'area e delle altre condizioni generali di cui al presente piano e alla Legge Regionale.

ART.33

REVOCA E SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. L'autorizzazione è revocata:



- a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
 - b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
 - d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti non sono computati ai fini della revoca.
2. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale adotta il provvedimento di revoca.
3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 114/1998. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento.

ART.34 SANZIONI

1. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare senza il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5 della Legge Regionale, richiamato dall'art.8, comma 5, del presente piano, è punito ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente provvedimento è assoggettato alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 114/1998. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) esercizio del commercio su aree pubbliche da parte del titolare di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 114/98 su di un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) occupazione di suolo od aree pubbliche in eccedenza rispetto alla superficie concessa (vedasi comunque art. 27, comma 1, del presente piano);

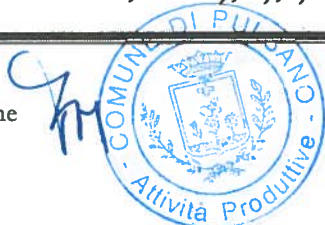


- c) esposizione verticale delle merci, tale da creare barriere e non consentire l'accesso agevole della clientela al banco vendita (vedasi art. 27, comma 6, del presente piano);
 - d) non rimozione di mezzi, strutture e attrezzature dal posteggio entro i termini stabiliti dalla fine dell'orario di vendita;
 - e) esercizio dell'attività senza avere esposto l'originale dell'autorizzazione (o titolo equipollente) non adempiendo alla richiesta degli organi di vigilanza di esibirla, previa dichiarazione di responsabilità di esserne titolare, e con obbligo di produrla entro 48 ore; altrimenti la fattispecie integra quella dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98 "esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione".
3. Ai sensi dell'art. 24, c. 3, della Legge Regionale, fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 22 e 29 del D.Lgs. 114/1998 per le violazioni ivi previste, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento a favore del Comune di una somma non inferiore a € 258,00 e non superiore a € 1549,00:
- a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti soggettivi, che inizi a esercitare l'attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste agli articoli 11 e 14 del presente piano, e di cui agli articoli 7 e 8, comma 6 della Legge Regionale;
 - b) il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni previsto all'articolo 15 del presente piano, e di cui all'articolo 7, comma 6, e all'art.8, comma 5, della Legge Regionale;
 - c) l'operatore in forma itinerante che viola il disposto dell'articolo 8, comma 3, della Legge Regionale in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto, ovvero le condizioni disposte ai sensi dell'art.26 del presente piano, ed eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge Regionale;
 - d) l'operatore in forma itinerante che esercita nei giorni o periodi in cui l'attività è stata interdetta ai sensi dell'articolo 26 del presente piano;
 - e) l'operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di novanta giorni dall'invito, come previsto all'articolo 23, comma 3, della Legge Regionale.

ART.35

RICOGNIZIONE MERCATI, FIERE, CONCESSIONI DI POSTEGGIO

(Art. 13, comma 2, lett. a), k), l) Legge Regionale)



1. Nell'ambito del territorio del Comune di Pulsano si svolgono i seguenti mercati e fiere:
 - a) MERCATO GIORNALIERO, in Via Vittorio Emanuele, nel Mercato Coperto;
 - b) MERCATO SETTIMANALE nel giorno di Giovedì in Via Caduti di Nassiriya (nel tratto compreso tra Via Luogovivo e Via Venezia), e traverse;
 - c) FIERA ANNUALE N.S. di LOURDES, che si svolge l'11 Febbraio in Piazza Castello, Via Costantinopoli (nel tratto compreso tra Via Chiesa e Via Roma) e Via Umberto I;
 - d) FIERA ANNUALE DELLA B.V. del MONTE CARMELO, che si svolge il 15 e 16 Luglio in Piazza Castello, Via Costantinopoli (nel tratto compreso tra Via Chiesa e Via Roma) e Via Umberto I;
 - e) FIERA ANNUALE DELL'ASSUNTA, che si svolge il 14 e 15 Agosto sulla Litoranea Micenei, in zona Montedarena;
 - f) FIERA ANNUALE DELLA MADONNA DEI MARTIRI E SAN TRIFONE (Festa Patronale), che si svolge il 6, 7 e 8 Settembre in Piazza Castello, Via Costantinopoli (nel tratto compreso tra Via Chiesa e Via Dante) e Via Umberto I;
2. Sono confermate le autorizzazioni e concessioni rilasciate, in corso di validità ed efficacia, alla data di approvazione del presente piano.
3. E' confermata la validità delle graduatorie di presenza esistenti alla data di approvazione del presente piano.

ART.36

POSTEGGI FUORI MERCATO

1. Nell'ambito del territorio comunale di Pulsano sono individuati i seguenti posteggi fuori mercato e fiera:

POSTEGGI PERMANENTI:

- A. per la vendita giornaliera di frutta e verdura:
 - 1) un posteggio in Via Casalini (zona supermercato) – DA METTERE A BANDO;
 - 2) un posteggio in Via Firenze (zona supermercato) – DA METTERE A BANDO;
 - 3) un posteggio in Viale Unità d'Italia (zona supermercato) – DA METTERE A BANDO;
- B. per la vendita giornaliera di frutta secca:
 - 1) un posteggio in Via Vittorio Emanuele (nei pressi del Mercato Coperto) – ASSEGNATO;
- C. per la vendita domenicale e festiva di frutta secca:



- 1) un posteggio in Via Roma (nei pressi di P.zza Limongelli) – DA METTERE A BANDO;

D. Per somministrazione di alimenti e bevande:

- 1) un posteggio in Piazza Marconi, area corrispondente al chiosco, con autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande – DA METTERE A BANDO;
- 2) un posteggio nella Zona Industriale, area corrispondente al chiosco, con autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande – DA METTERE A BANDO;
- 3) un posteggio in Piazza Benedetto Calati (zona ASL), area corrispondente al chiosco, con autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande – DA METTERE A BANDO;
- 4) un posteggio in Piazza Padre Pio (parcheggio Municipio), area corrispondente al chiosco, con autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande – DA METTERE A BANDO;

E. per la vendita di fiori e lumini:

- 1) tre posteggi nell'area parcheggio antistante l'ingresso principale – ASSEGNATI;
- 2) un posteggio nell'area parcheggio antistante l'ingresso secondario – ASSEGNATO.

POSTEGGI TEMPORANEI:

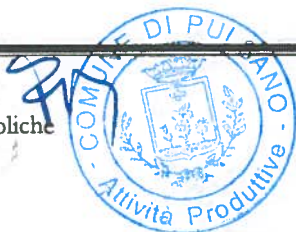
- A. Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre per la vendita di angurie e meloni è individuato il seguente posteggio:

- 1) un posteggio in Viale Unità d'Italia (nel tratto compreso tra Via Cornola e Via Arno) – DA METTERE A BANDO;

POSTEGGI STAGIONALI:

- A. Nel periodo che va dal 15 Maggio al 15 Settembre per somministrazione di alimenti e bevande * presso le spiagge libere attrezzate:

- 1) un posteggio spiaggia libera attrezzata Lido Silvana – ASSEGNATO;
 - 2) un posteggio spiaggia libera attrezzata Serrone – ASSEGNATO;
 - 3) un posteggio spiaggia libera attrezzata Montedarena Beach – ASSEGNATO ;
 - 4) un posteggio spiaggia libera attrezzata Canne – ASSEGNATO;
- * attività collegata agli orari dell'attività principale di spiaggia libera attrezzata.
- 5) un posteggio seno Montedarena – ASSEGNATO;



B. Nel periodo che va dal 15 Giugno al 30 Agosto, esclusivamente negli orari serali, per la vendita di prodotti etnici in località Canne sono individuati i seguenti posteggi:

1) 20 posteggi di mq. 18;

2. Il Comune ha facoltà di individuare e istituire altri posteggi, sia permanenti che temporanei, al di fuori di quelli di cui al precedente comma 1, previo confronto con le associazioni di categoria e sentito il parere delle stesse. In tale evenienza si rende comunque obbligatorio, nel caso di posteggi permanenti, provvedere all'aggiornamento del piano entro la scadenza utile del 31 gennaio successivo. L'Esercizio su posteggi di cui al presente comma deve avvenire unicamente in relazione ad attività di somministrazione di alimenti e bevande o vendita dei prodotti di seguito elencati:

- a) Giocattoli, oggettistica per bambini, articoli consentiti pirici di libera vendita;
- b) Abbigliamento Sportivo ed accessori, bandiere, gagliardetti, coccarde e similari in occasione di eventi sportivi o canori/artistici;
- c) Chincaglieria e articoli da regalo;
- d) Oggettistica varia ed articoli religiosi in relazione a festività e ricorrenze;
- e) Dolciumi e frutta secca;
- f) Pomodori e ortaggi stagionali;
- g) Caldarroste, pannocchie di mais e similari.

L'Ufficio Commercio, eventualmente con il supporto di altri Uffici ed il Servizio Polizia Municipale procedono al collocamento ed al dimensionamento del posteggio di cui al presente comma, fatto salvo il rispetto delle altre norme del piano e della Legge Regionale e salvaguardando le esigenze generali in ordine alla circolazione veicolare e pedonale, di viabilità ed urbanistica.

3. Il Comune, ai fini della concessione decennale dei posteggi fuori mercato permanenti e del contestuale rilascio della relativa autorizzazione amministrativa, indice apposito avviso pubblico che si deve uniformare, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva al posteggio;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio sulle aree pubbliche;
- c) possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92 (soggetti portatori di handicap);
- d) ordine cronologico di presentazione della domanda.



4. Il Comune concede i posteggi fuori mercato temporanei, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ogni domanda deve riferirsi, in maniera specifica, ad un singolo determinato posteggio.
5. In caso di domande concorrenti inoltrate lo stesso giorno si adottano i criteri preferenziali, nell'ordine, così come elencati alle lettere a), b), c), del precedente comma 3. Le concessioni, valide per un periodo massimo di 60 giorni, vengono rilasciate in favore di titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica e di produttori agricoli. Le domande possono essere inoltrate in qualsiasi momento dell'anno, e si riferiscono all'anno in corso, con eccezione delle domande per i posteggi di cui al comma 2, che possono eventualmente riferirsi ad un periodo comprendente parte dell'anno in corso e parte di quello successivo, nel caso in cui la concessione del posteggio riguardi tale periodo.

ART.37

REGOLAMENTO MERCATO SETTIMANALE

(Approvato con Delibera di Giunta Municipale n. 108 del 04/07/2012)

1. Il mercato settimanale di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del presente piano è costituito da n. 86 posteggi. Tutta l'area del mercato è totalmente scoperta. L'area interessata dal mercato è quella di cui al citato art. 35. La superficie complessiva dell'area è mq. 4500. La superficie complessiva dei posteggi è mq. 2559. così ripartita:

N.	SETT. MERCEOLOGICO	MT.
1	CASALINGHI	8x4
2	CASALINGHI	8x4
3	CASALINGHI	8x4
4	CASALINGHI	6x4
5	CASALINGHI	6x4
6	FRUTTA E VERDURA	6x4
7	FRUTTA E VERDURA	6x4
8	FRUTTA E VERDURA	6x4
9	FRUTTA E VERDURA	6x4
10	FRUTTA E VERDURA	6x4
11	FRUTTA E VERDURA	6x4
12	FRUTTA E VERDURA	6x4
13	FRUTTA SECCA	7x4
14	FRUTTA SECCA	6x4
15	ALIMENTARI	10x4
16	ALIMENTARI	12x4



17	ALIMENTARI	8x4
18	ALIMENTARI	7x4
19	ALIMENTARI	8x4
20	FRUTTA SECCA	6x4
21	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	9x4,5
22	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	9x4,5
23	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	8x4,5
24	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	8x4,5
25	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	8x4,5
26	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	8x4,5
27	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	8x4,5
28	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	8x4,5
29	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	8x4,5
30	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	8x4,5
31	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	8x4,5
32	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	7x4,5
33	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	7x4,5
36	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	6x4,5
37	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	6x4,5
38	CALZATURE	9x5,5
39	CALZATURE	9x5,5
40	CALZATURE	9x5,5
41	CALZATURE	9x5,5
42	CALZATURE	7x5,5
43	CALZATURE	9x5,5
44	CALZATURE	9x5,5
45	CALZATURE	9x5,5
46	BAMBU' E VIMINI	8x4
47	BIANCHERIA	7x4,5
48	BIANCHERIA	7x4,5
49	BIANCHERIA	6x4,5
50	COSMESI	7x4,5
51	COSMESI	6x4,5
52	COSMESI	6x4,5
53	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	6x4,5
54	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	6x4,5
55	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	6x4,5
56	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	8x4,5
57	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	4x4,5



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

58	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	6x4,5
59	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	6x4,5
60	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	6x4,5
61	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	6x4,5
62	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	6x4,5
63	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	6x4,5
63b	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	6x4,5
64	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	6x4,5
65	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	6x4,5
66	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	6x4,5
67	TENDE E TESSUTI	9x4,5
68	TENDE E TESSUTI	6x4,5
69	TENDE E TESSUTI	8x4,5
70	TENDE E TESSUTI	8x4,5
71	TENDE E TESSUTI	8x4,5
72	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	7x4,5
73	ABBIGLIAMENTO E MERCI VARIE	8x4,5
74	INTIMO	8x4,5
75	INTIMO	6x4,5
76	INTIMO	6x4,5
77	INTIMO	6x4,5
78	INTIMO	6x4,5
79	INTIMO	6x4,5
80	INTIMO	6x4,5
81	INTIMO	6x4,5
82	PIANTE E FIORI	6x4,5
83	PIANTE E FIORI	6x4,5
84	PIANTE E FIORI	6x4,5
85	TENDE E TESSUTI	6x4,5
PP1	PRODUZIONE PROPRIA	4x3
PP2	PRODUZIONE PROPRIA	4x3

2. L'accesso al mercato è consentito dalle ore 06.30 alle ore 07.30, giusta disposizione del Responsabile del Settore Attività Produttive del 3 Maggio 2004; gli operatori che raggiungeranno l'area mercatale dopo tale orario, non potranno occupare il loro posteggio; la spunta è fissata dalle ore 08.00 alle ore 08.30 nell'area mercatale. L'orario di vendita è dalle ore 07.30 alle ore 13.00. Alle ore 14.00, tutta l'area interessata dal mercato, deve essere

completamente libera da automezzi ed attrezzature, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.

3. Per quanto attiene l'assegnazione dei posteggi nel mercato settimanale si applicano le procedure e le disposizioni di cui all'art. 9 e all'art. 10 del presente piano.
4. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, l'operatore concessionario che non si sia presentato al posteggio entro le ore 08.00 viene considerato assente/rinunciario, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata; decorso il predetto termine si procede all'assegnazione del posteggio rimasto libero in favore di altro operatore dello stesso settore merceologico, sulla base, nell'ordine, dei criteri di cui all'art. 10, comma 4, del presente piano. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 10, comma 7, del presente piano, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.
5. Per il computo delle presenze si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 17 della Legge Regionale e dall'art. 21 del presente piano.
6. Per motivi di pubblico interesse la concessione può essere revocata in qualsiasi momento; in tale evenienza al relativo concessionario viene assegnato, se disponibile, un nuovo posteggio nell'area del mercato o in area strettamente limitrofa, a condizione che non siano modificati il dimensionamento del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsto. Ricorrendo l'ipotesi di cui al presente comma, nessun onere incombe sul Comune.
7. I posteggi possono essere utilizzati esclusivamente dagli operatori concessionari, titolari di apposita correlata autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune, oppure utilizzati da delegato ai sensi dell'art. 8, comma 5, del presente piano.
8. L'attività di vendita è consentita soltanto nell'ambito del mercato e negli orari di svolgimento del medesimo. Nell'ora antecedente l'inizio e seguente la chiusura del mercato sono consentite le operazioni di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita.
9. L'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli è ammesso a condizione che i veicoli, appositamente attrezzati, siano in possesso delle caratteristiche previste dalla vigente normativa. E' altresì consentito all'operatore mantenere nel posteggio il veicolo, sia attrezzato o meno per l'attività di vendita, a condizione che non venga occupato spazio al di fuori di quello espressamente assegnato e coincidente con la superficie del posteggio.
10. In occasione dello svolgimento del mercato, il Comune predispone adeguati correttivi alla circolazione pedonale e veicolare ordinaria. In ogni caso, durante l'orario prefissato per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori concessionari e dai mezzi di pronto intervento.

11. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area del mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che si tratti di aree appositamente destinate a tale uso.
12. L'operatore concessionario non può occupare superficie maggiore o differente rispetto a quella espressamente assegnata, né occupare anche con sporgenze limitate, spazi comuni o riservati al transito, ingressi ad abitazioni private o a negozi, passi carrabili, o comunque non in concessione.
13. Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt.2,50 dal suolo. E' consentito che possano sporgere dallo spazio assegnato con la concessione per non più di mezzo metro, ed è tollerata una ulteriore sporgenza, a condizione che le stesse non causino a terzi alcun danno o impedimento di ogni genere, anche minimo.
14. E' consentito l'uso di mezzi sonori, di apparecchi vari audio e audiovisivi, la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", a condizione che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non arrecare disturbo ad altri operatori collocati negli spazi attigui.
15. La permanenza dell'operatore o suo delegato presso il posteggio per tutta la durata del mercato è obbligatoria. In caso contrario l'operatore, eccetto i casi di forza maggiore dei quali dovrà in ogni caso informare il personale addetto alla vigilanza (peggioramento delle condizioni atmosferiche, impellenti esigenze familiari, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
16. Le merci poste in vendita devono essere esposte con apposite strutture ad altezza minima di 50 cm dal suolo, con eccezione delle piante, dei fiori e della ferramenta. Inoltre è consentita l'esposizione verticale delle merci (agganciate a tende, ombrelloni o con altro sistema) purchè non vengano a crearsi barriere e purchè sia comunque consentito l'accesso agevole della clientela al banco di vendita.
17. Gli operatori concessionari dei posteggi hanno l'obbligo di tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita il titolo autorizzativo rilasciato dal Comune per l'esercizio del mercato. Al personale della vigilanza e agli incaricati del Sindaco devono essere esibiti, quando richiesti, l'autorizzazione sanitaria ed i libretti sanitari del titolare, dei dipendenti, dei collaboratori e di chiunque manipoli alimenti. In materia di pubblicità dei prezzi, si fa riferimento alla normativa vigente, di cui all'art.14 del D. Lgs. n.114/1998: tutti i prodotti esposti per la vendita, pertanto, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.
18. In materia di requisiti igienico - sanitari si osservano le disposizioni dell'ordinanza del 2 Marzo 2000 del Ministero della Sanità ed in ogni caso si intendono integralmente richiamate, in quanto



- applicabili, tutte le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite da leggi, regolamenti ed ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove non esistono apposite aree attrezzate. E' vietata in ogni caso (salvo deroga previo parere favorevole della A.S.L.) la collocazione dei generi alimentari in prossimità degli animali vivi, da cortile e non; Non è consentita sul banco di vendita la promiscuità di generi alimentari e non, salvo per i giocattoli abbinati ai dolciumi, che dovranno in ogni caso essere separati mediante idonea protezione;
19. Gli operatori hanno l'obbligo di lasciare il posteggio pulito, privo di imballaggi, confezioni e rifiuti di ogni genere che dovranno essere rimossi e depositati negli appositi cassonetti pena sanzione pecuniaria da € 150 a € 500.
 20. Non è ammesso il commercio in forma itinerante all'interno dell'area del mercato.
 21. Qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'operatore.
 22. E' vietata la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietato vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06/05/1940 n.635 e successive modifiche.
 23. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone corrispondente all'occupazione di suolo pubblico, calcolato sulla base della normativa vigente sul regolamento comunale per la Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP). Il mancato pagamento del canone comporta l'avvio del procedimento di decadenza della concessione.
 24. I servizi igienici per gli operatori e gli avventori sono individuati al Piano Terra della limitrofa Casa Municipale e in n. 3 bagni chimici posti all'interno del recinto della limitrofa Casa Municipale.
 25. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo valgono in quanto applicabili le disposizioni stabilite nel presente piano e le norme di cui al D. Lgs. 31 Marzo 1998 n.114 e alla Legge Regionale.

ART.38

REGOLAMENTO DELLE FIERE ANNUALI

(art. 13, comma 3, Legge Regionale)

(N.S. di Lourdes – B.V. del Monte Carmelo –

dell'Assunta – Madonna dei Martiri e San Trifone)

1. La Fiere Annuali, di cui all'art. 35, comma 1, lett. c), d), e), f) del presente piano, sono costituite rispettivamente da:



- a) n. 45 posteggi per la Fiera di N.S. di Lourdes dell'11 Febbraio per una superficie complessiva dei posteggi di mq. 870;
- b) n. 33 posteggi per la Fiera della B.V. del Monte Carmelo del 15 e 16 Luglio per una superficie complessiva dei posteggi di mq. 645;
- c) n. 27 posteggi per la Fiera dell'Assunta del 14 e 15 Agosto per una superficie complessiva di mq. 324;
- d) n. 40 posteggi per la Fiera della Madonna dei Martiri e San Trifone del 6, 7 e 8 Settembre per una superficie complessiva di mq. 741;

L'area interessata dalle fiere è quella di cui al citato articolo 35.

- 2. Sono ammessi alla vendita tutti i prodotti rientranti nelle specializzazioni merceologiche dei settori Alimentare e non Alimentare.
- 3. Coloro che intendono partecipare alla fiera devono far pervenire al Comune, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale s'intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento pena l'archiviazione dell'istanza. Alla fiera possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall'intero territorio nazionale. Qualora nel Comune, nell'arco dell'anno solare, si svolgano più fiere o sagre, l'operatore deve inoltrare una sola domanda nella quale specifica la sua partecipazione alle stesse e la merce che intende porre in vendita.
- 4. Il Comune, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
 - c) possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge 104/92 (soggetti portatori di handicap);
 - d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.
- 5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi della fiera per merceologia, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. La graduatoria è affissa all'albo comunale almeno 7 giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera.
- 6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, l'operatore concessionario che non si sia presentato al posteggio entro un'ora dall'inizio dell'orario di vendita della fiera indicato nella lettera di invito viene considerato assente /rinunciario, e non



può essere ammesso al posteggio per tale giornata; decorso il predetto termine si procede all'assegnazione del posteggio rimasto libero in favore di altro operatore, indipendentemente dai prodotti trattati sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:

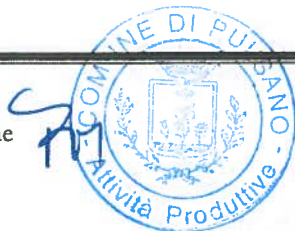
- a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria;
- b) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- c) anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- d) possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della Legge 104/92 (soggetti portatori di handicap).

Dei criteri di cui alle lettere b), c), d) si tiene conto anche nell'ipotesi di assegnazione dei posteggi eventualmente non assegnati.

7. La concessione del posteggio, valida solo per il giorno della manifestazione fieristica, è subordinata al pagamento degli oneri e dei tributi dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
8. Per il computo delle presenze si fa riferimento a quanto disposto dall'art.17 della legge regionale e dell'art. 21 del presente piano.
9. Per motivi di pubblico interesse la concessione può essere revocata in qualsiasi momento; in tale evenienza al relativo concessionario viene assegnato, se disponibile, un nuovo posteggio nell'area della fiera o in area strettamente limitrofa, a condizione che non siano modificati il dimensionamento della fiera ed il numero dei posteggi in esso previsto. Ricorrendo l'ipotesi di cui al presente comma, nessun onere incombe sul Comune;
10. I posteggi possono essere utilizzati esclusivamente dagli operatori concessionari, titolari di apposita correlata autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune, oppure utilizzati da delegato, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del presente piano;
11. L'attività di vendita è consentita soltanto nell'ambito della fiera e negli orari di svolgimento della medesima. Nell'ora antecedente l'inizio e seguente la chiusura della fiera sono consentite le operazioni di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita.
12. L'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli è ammesso a condizione che i veicoli, appositamente attrezzati, siano in possesso delle caratteristiche previste dalla vigente normativa. E' altresì consentito all'operatore mantenere nel posteggio il veicolo, sia attrezzato o meno per l'attività di vendita, a condizione che non venga occupato spazio al di fuori di quello espressamente assegnato e coincidente con la superficie del posteggio.



13. In occasione delle manifestazioni fieristiche il Comune predispone adeguati correttivi alla circolazione pedonale e veicolare ordinaria. In ogni caso, durante l'orario prefissato per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori concessionari e dai mezzi di pronto intervento.
14. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area della fiera, al di fuori dei posteggi, salvo che si tratti di aree appositamente destinate a tale uso.
15. L'operatore concessionario non può occupare superficie maggiore o differente rispetto a quella espressamente assegnata, né occupare anche con sporgenze limitate, spazi comuni o riservati al transito, ingressi ad abitazioni private o a negozi, passi carrabili, o comunque non in concessione.
16. Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,50 dal suolo. E' consentito che possano sporgere dallo spazio assegnato con la concessione per non più di mezzo metro, ed è tollerata una ulteriore sporgenza, a condizione che le stesse non causino a terzi alcun danno o impedimento di ogni genere, anche minimo.
17. E' consentito l'uso di mezzi sonori, di apparecchi vari audio e audiovisivi, la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", a condizione che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non arrecare disturbo ad altri operatori collocati negli spazi attigui.
18. La permanenza dell'operatore o suo delegato presso il posteggio per tutta la durata della fiera è obbligatoria. In caso contrario l'operatore, eccetto i casi di forza maggiore dei quali dovrà in ogni caso informare il personale addetto alla vigilanza (peggioramento delle condizioni atmosferiche, impellenti esigenze familiari, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
19. Le merci poste in vendita devono essere esposte con apposite strutture ad altezza minima di 50 cm dal suolo, con eccezione delle macchine agricole, delle piante, dei fiori e della ferramenta. Inoltre è consentita l'esposizione verticale delle merci (agganciate a tende, ombrelloni o con altro sistema) purchè non vengano a crearsi barriere e purchè sia comunque consentito l'accesso agevole della clientela al banco di vendita.
20. Gli operatori concessionari dei posteggi hanno l'obbligo di tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita il titolo autorizzativo rilasciato dal Comune per l'esercizio della fiera. Al personale della vigilanza e agli incaricati del Sindaco devono essere esibiti, quando richiesti, l'autorizzazione sanitaria e l'H.A.C.C.P. del titolare, dei dipendenti, dei collaboratori e di chiunque manipoli alimenti. In materia di pubblicità dei prezzi, si fa riferimento alla normativa



vigente, di cui all'art.14 del D.Lgs. n.114/1998: tutti i prodotti esposti per la vendita, pertanto, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.

21. In materia di requisiti igienico - sanitari si osservano le disposizioni dell'ordinanza del 2 Marzo 2000 del Ministero della Sanità ed in ogni caso si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite da leggi, regolamenti ed ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove non esistono apposite aree attrezzate. E' vietata in ogni caso (salvo deroga previo parere favorevole della A.S.L.) la collocazione dei generi alimentari in prossimità degli animali vivi, da cortile e non; Non è consentita sul banco di vendita la promiscuità di generi alimentari e non, salvo per i giocattoli abbinati ai dolciumi, che dovranno in ogni caso essere separati mediante idonea protezione;
22. Gli operatori hanno l'obbligo di lasciare il posteggio pulito, privo di imballaggi, confezioni e rifiuti di ogni genere che dovranno essere rimossi e depositati negli appositi cassonetti pena sanzione pecuniaria da € 150 a € 500.
23. Non è ammesso il commercio in forma itinerante all'interno dell'area della fiera.
24. Qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'operatore.
25. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente piano e le norme di cui al D. Lgs. 31 Marzo 1998 n.114 e alla Legge Regionale.

ART. 39

REGOLAMENTO MERCATO GIORNALIERO

(art. 13, comma 3, Legge Regionale)

1. Il mercato giornaliero di cui all'art. 35, comma 1. lett. a) del presente piano è costituito da un numero di posteggi suddivisi in 7 box e 5 posteggi all'interno dell'area recintata del mercato coperto. Uno dei suddetti posteggi è riservato ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/63 e D. Lgs. 228/2001. Ai fini del presente regolamento per "posteggio" si intendono sia i box che i posteggi scoperti esterni. Le attrezzature e i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei generi alimentari, dei prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, frutta secca, e merci varie siti in Via Vittorio Emanuele costituiscono Mercato Coperto e giornaliero per la vendita al dettaglio. La superficie complessiva dei posteggi è mq. 211,40 oltre alla superficie destinata alla vendita dei prodotti ittici. La superficie complessiva dell'area è mq. 550,00. Il tutto come viene indicato da cartografia allegata.
2. Il mercato coperto è così costituito:



- n. 1 Box di dimensioni mq. 21,10 adibito a Bar-Caffetteria – ASSEGNATO;
 - n. 1 Box di dimensioni mq. 15,40 adibito alla vendita di alimentari – ASSEGNATO;
 - n. 1 Box di dimensioni mq. 18,90 adibito alla vendita di carni – ASSEGNATO;
 - n. 2 Box di dimensioni mq. 15,70 adibiti alla vendita di carni – ASSEGNATO;
 - n. 2 Box di dimensioni mq. 15,40 adibito alla vendita di prodotti non alimentari – DA METTERE A BANDO;
 - n. 1 posteggio di dimensioni mq. 15,80 adibito alla vendita di frutta e verdura – DA METTERE A BANDO;
 - n. 1 posteggio di dimensioni mq. 18,00 adibito alla vendita di frutta e verdura – ASSEGNATO;
 - n. 1 posteggio di dimensioni mq. 14,00 adibito alla vendita di prodotti di produzione propria ai sensi della legge n. 59/63 e D. Lgs. 228/2001 – DA METTERE A BANDO;
 - n. 1 posteggio di dimensioni mq. 23,00 adibito alla vendita di frutta e verdura – ASSEGNATO;
 - n. 1 posteggio di dimensioni mq. 23,00 adibito alla vendita di frutta e verdura – DA METTERE A BANDO;
 - area per la vendita di prodotti ittici – in corso di sistemazione;
 - Servizi igienici distinti per sesso;
 - n. 1 vano per attrezzi di pulizia;
3. Per quanto attiene l'assegnazione dei posteggi si applicano le procedure e le disposizioni di cui all'art. 9 e all'art. 10 del presente piano.
4. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi, l'operatore concessionario che non si sia presentato al posteggio entro un'ora dall'inizio dell'orario di vendita del mercato viene considerato assente/rinunciario, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata; decorso il predetto termine si procede all'assegnazione del posteggio rimasto libero in favore di altro operatore, indipendentemente dai prodotti trattati sulla base, nell'ordine, dei criteri di cui all'art. 10, comma 4, del presente piano. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 10, comma 7, del presente piano, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi. Dei criteri di cui sopra si tiene conto anche nell'ipotesi di assegnazione dei posteggi eventualmente non assegnati. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse, ai sensi dell'art. 16,



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

comma 3, della Legge Regionale. Dei criteri di cui sopra si tiene conto anche nell'ipotesi di assegnazione dei posteggi eventualmente non assegnati.

5. Il posteggio è gestito dall'assegnatario che provvede direttamente ed a proprie spese alle attrezzature ed a quant'altro occorre per l'esercizio della propria attività. Il concessionario di posteggio di vendita è responsabile della manutenzione e di ogni eventuale danno arrecato. Qualsiasi modifica potrà essere effettuata a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, con l'obbligo di rimuovere le stesse all'atto della cessazione dell'assegnazione del posteggio, qualora il Comune lo ritenga opportuno. I consumi di acqua e di energia elettrica per l'illuminazione o per uso industriale nei box di vendita sono a carico dei concessionari che provvedono all'installazione dei relativi contatori ed al pagamento di quanto dovuto direttamente all'azienda erogatrice del servizio elettrico e all'azienda erogatrice del servizio idrico.
6. E' cura del concessionario contraddistinguere il posteggio con apposita targa su cui è riportato nome e cognome dello stesso e data in cui è stata effettuata l'assegnazione.
7. I box di vendita devono essere esclusivamente usati per il deposito dei prodotti e degli oggetti per la vendita autorizzata, nel rispetto delle norme e disposizioni igienico-sanitarie. I banchi non potranno essere adibiti a deposito di vuoti. Nelle ore di chiusura a nessuno è permesso rimanere nella sala di vendita, salvo autorizzazione scritta, per casi eccezionali, rilasciata dall'autorità competente. I rifiuti saranno raccolti, a cura degli assegnatari, in idonei contenitori posti a disposizione da parte del Comune, che provvederà al ritiro giornaliero.
8. Le concessioni dei posteggi decadono:
 - a) in caso di rinuncia scritta da parte del concessionario prima della scadenza del periodo di concessione;
 - b) a seguito di mancato utilizzo dei posteggi in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare (nell'ipotesi di tale decadenza l'autorizzazione amministrativa è revocata giusta art. 29, comma 4, D.Lgs. 114/98);
 - c) Nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 114/98 (in tale ipotesi l'autorizzazione amministrativa è revocata giusta art. 29 comma 4, D.Lgs. 114/98);
 - d) In ogni caso di revoca dell'autorizzazione amministrativa correlata alla concessione di posteggio.
9. In caso di cessazione, revoca o comunque decadenza della concessione, i posteggi devono essere riconsegnati, da parte dei concessionari, al Comune, liberi di persone e cose entro i dieci



giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca, o al provvedimento dichiarativo della decadenza. L'assegnatario è tenuto a risarcire i danni arrecati al posteggio stesso accertati dall'Amministrazione Comunale. In caso di inottemperanza vi provvede il Comune, previa contestazione degli addebiti all'interessato, fatte salve le azioni legali e giudiziarie conseguenti, anche a titolo di risarcimento danni.

10. I posteggi possono essere utilizzati esclusivamente dagli operatori concessionari, titolari di apposita correlata autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune, oppure utilizzati da delegato, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del presente piano;
11. L'attività di vendita è consentita soltanto nell'ambito del mercato e negli orari di svolgimento del medesimo, ovvero dalle ore 06,00 alle 22,00 (salvo diverso provvedimento del Sindaco in relazione ai predetti orari). Nell'ora antecedente l'inizio e seguente la chiusura del mercato sono consentite le operazioni di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature di vendita.
12. L'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli è ammesso a condizione che i veicoli, appositamente attrezzati, siano in possesso delle caratteristiche previste dalla vigente normativa. E' altresì consentito all'operatore mantenere nel posteggio il veicolo, sia attrezzato o meno per l'attività di vendita, a condizione che non venga occupato spazio al di fuori di quello espressamente assegnato e coincidente con la superficie del posteggio.
13. In ogni caso, durante l'orario prefissato per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori concessionari e dai mezzi di pronto intervento.
14. L'operatore concessionario non può occupare superficie maggiore o differente rispetto a quella espressamente assegnata, né occupare anche con sporgenze limitate, spazi comuni o riservati al transito, ingressi ad abitazioni private o a negozi, passi carrabili, o comunque non in concessione.
15. Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,50 dal suolo. E' consentito che possano sporgere dallo spazio assegnato con la concessione per non più di mezzo metro, ed è tollerata una ulteriore sporgenza, a condizione che le stesse non causino a terzi alcun danno o impedimento di ogni genere, anche minimo.
16. E' consentito l'uso di mezzi sonori di apparecchi vari audio e audiovisivi, la dimostrazione di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", a condizione che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non arrecare disturbo ad altri operatori collocati negli spazi attigui.
17. La permanenza dell'operatore o suo delegato presso il posteggio per tutta la durata del mercato è obbligatoria. In caso contrario l'operatore, eccetto i casi di forza maggiore dei quali dovrà in



ogni caso informare il personale addetto alla vigilanza (peggioramento delle condizioni atmosferiche, impellenti esigenze familiari, grave ed improvviso malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.

18. Le merci poste in vendita devono essere esposte con apposite strutture ad altezza minima di 50 cm dal suolo, con eccezione delle piante, dei fiori e della ferramenta. Inoltre è consentita l'esposizione verticale delle merci (agganciate a tende, ombrelloni o con altro sistema) purchè non vengano a crearsi barriere e purchè sia comunque consentito l'accesso agevole della clientela al banco di vendita.
19. Gli operatori concessionari dei posteggi hanno l'obbligo di tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita il titolo autorizzativo rilasciato dal Comune per l'esercizio del mercato. Al personale della vigilanza e agli incaricati del Sindaco devono essere esibiti, quando richiesti, l'autorizzazione sanitaria e l'H.A.C.C.P. del titolare, dei dipendenti, dei collaboratori e di chiunque manipoli alimenti. In materia di pubblicità dei prezzi, si fa riferimento alla normativa vigente, di cui all'art.14 del D.Lgs. n.114/1998 tutti i prodotti esposti per la vendita, pertanto, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico.
20. In materia di requisiti igienico - sanitari si osservano le disposizioni dell'ordinanza del 2 Marzo 2000 del Ministero della Sanità ed in ogni caso si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite da leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove non esistono apposite aree attrezzate. Non è consentita sul banco di vendita la promiscuità di generi alimentari e non, salvo per i giocattoli abbinati ai dolci, che dovranno in ogni caso essere separati mediante idonea protezione.
21. E' vietato introdurre nell'area del mercato cani o altri animali.
22. Non è ammesso il commercio in forma itinerante all'interno dell'area del mercato.
23. Qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività è ad esclusivo carico dell'operatore.
24. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo valgono - in quanto applicabili - le disposizioni stabilite nel presente piano e le norme di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.114 e alla Legge Regionale.

ART. 40

NORME TRANSITORIE FINALI

1. A far data dall'entrata in vigore del presente piano sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali, in contrasto con esso, in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente piano si deve far riferimento alla legislazione statale e regionale in materia.
3. Al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, di favorirne lo svolgimento imparziale e di garantire la partecipazione ai procedimenti amministrativi, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni.

L'Assessore
(Francesco Marra)

Francesco Marra



*Emilio Roberto
Cabella, Sindaco*



